REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 69 del 03-09-08

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [redacted] con sede in Lecce alla Via [redacted]. Ricorso contro iscrizione all'Albo in data anteriore alla presentazione della domanda.

L'anno 2008 addì 03 del mese di Settembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- In data 24 marzo 2005 pervenivano separatamente, a questa Commissione, i ricorsi dei Sigg. [redacted], legale rappresentante della [redacted] con sede in Lecce alla Via [redacted], e [redacted], socio della [redacted] predetta;
- Sussistono i requisiti previsti dall'art. 273 c.p.c., questa Commissione, in considerazione della identità dell'oggetto e del petitum dell'azione,

Dispone

- Di procedere alla riunione dei fascicoli dei Sigg. [redacted] e [redacted], al fine di trattare gli stessi in un unico procedimento.

Considerato che:

- In data 22.7.2003 la [redacted], rappresentata dall'Amministratore Unico Sig.ra [redacted], con sede in Lecce alla Via [redacted], presentava alla Commissione Provinciale competente, domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di costruzione di apparecchi per protesi ed ortopedia, indicando inizio attività a far data dal 1.4.2001;
- Che in data 17.6.2002, il Comune di Cavallino, rilasciava autorizzazione sanitaria n. [redacted], per l'apertura di unità locale della [redacted], per l'attività di produzione vendita e commercio di prodotti ortopedici;
- Che la CPA di Lecce con deliberazione del 6.11.2003, riscontrava il possesso dei requisiti artigiani di cui agli artt. 2,3,4, della legge 443/85, e riconosceva lo status giuridico di impresa artigiana alla Ditta [redacted] a far data dal 17.6.2002, data di rilascio dell'unica autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune di Cavallino;
- In data 4.10.2004, la ditta [redacted], proponeva ricorso alla medesima CPA per la verifica della sussistenza dei requisiti artigiani. La medesima, CPA rispondeva con nota n. 9955 del 22.11.2004, accusata in ricezione in data 2.12.2004;
- in data 23.3.2005, perveniva a questa Commissione ricorso della ditta [redacted] proposto singolarmente, dai Sigg. [redacted], Amministratore Unico, e Sig. [redacted], socio della medesima [redacted], contro il deliberato di riconoscimento dei requisiti artigiani della predetta [redacted] a far data dal 17.6.2002, motivando in fatto che la data del 17.6.2002, veniva dichiarata solo per comunicare un periodo temporale sufficiente ad acquisire manualità e professionalità così come prescritto dalla L. 443/85; in diritto, che la circolare INPS n. 140 del 16.7.2001, al punto d) dispone che l'iscrizione dei soci lavoratori decorre dalla data di richiesta dell'iscrizione all'Albo, data in cui si acquisisce la qualifica di impresa artigiana;
- i predetti ricorsi dei Sigg. [redacted] rimanevano inevasi;
- a seguito di riorganizzazione dell'Ufficio di Segreteria della C.R.A. veniva rilevata la giacenza di tale ricorso pertanto, l'Ufficio Osservatorio delle CRA e CC.PP.A. stante l'elevato intervallo temporale intercorso, in data 17.4.2008, chiedeva ai sigg. [redacted], la manifestazione d'interesse alla prosecuzione dell'esame del ricorso stesso;
- con nota inviata a mezzo fax in data 30.4.2008, veniva manifestato l'assenso alla prosecuzione;

Ritenuto che:

- in via preliminare e considerando come deliberato la nota n. 9955 del 22.11.2004 della C.P.A. di Lecce, che la Ditta [redacted] accusava in ricezione in data 2.12.2004, il ricorso a questa Commissione veniva prodotto ben oltre i 60 giorni previsti dall'art. 7 della Legge 443/85, ma avendo operato l'Ufficio Osservatorio del Settore Artigianato,

attraverso la richiesta di manifestazione d'interessi, una rimessione in termini, la Commissione Regionale decide di entrare nel merito;

- la Ditta [redacted] con sede in Lecce alla Via [redacted], è iscritta al registro delle imprese al n. [redacted] dal 1996 per l'esercizio dell'attività di costruzione di apparecchi per protesi e ortopedia;
- la Legge n. 57/2001, estende la possibilità della iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane anche alla s.r.l. pluripersonali, ricorrendone i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 2,3,4 e 5 della legge 443/85;
- allegata alla domanda del 22.7.2003, per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, la Sig.ra [redacted], legale rappresentante, autocertificava l'inizio dell'attività artigiana, con la partecipazione manuale e professionale dei soci [redacted], a far data dal 1.4.2001;
- la C.P.A. di Lecce, accertati i requisiti soggettivi, riscontrava la mancanza dei requisiti oggettivi, in quanto la sede operativa, sita in Cavallino alla Via [redacted] risultava carente del certificato sanitario, che veniva rilasciato in data 17.6.2002 con n. [redacted];
- in atti esiste autocertificazione, in sostituzione della certificazione comunale prevista dall'art. 12 della ex legge regionale n 2/88, attestante il possesso dei requisiti artigiani a far data dal 1.4.2001, valida a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/97;
- ben operava quindi la C.P.A. di Lecce, iscrivendo la [redacted] all'Albo Imprese Artigiane dalla data del rilascio della certificazione sanitaria (17.6.2002) e non dalla data richiesta in ricorso (22.7.2003), in quanto tutti i requisiti previsti dalla legge 443/85, facevano maturare lo status di impresa artigiana, solo a quella data (17.6.2002);
- la C.P.A. è tenuta a comunicare agli Enti interessati, le iscrizioni - modificazioni e cancellazioni, inerenti l'Albo delle Imprese Artigiane;
- in relazione al riferimento fatto dai ricorrenti alla circolare INPS, si precisa che, riconosciuti gli elementi per l'attribuzione della qualifica artigiana, questa comporta conseguenze dirette ed immediate nell'ordinamento previdenziale;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di respingere il ricorso dei Sigg. [redacted] legale rappresentante della [redacted] ed il Sig. [redacted] socio della [redacted] corrente in Lecce alla Via [redacted], esercente l'attività di costruzione di apparecchi per protesi ed ortopedia;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento consta di n. 3 pagine.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)